

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 GIUGNO 2018, N. 32**

**Emanazione del regolamento riguardante
“Regolamento di esecuzione della legge regionale
22 ottobre 1988, n. 24, recante «Norme in materia di
cooperazione di solidarietà sociale» e s.m.”¹**

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (*Disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi*) e s.m., detta le disposizioni attuative della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (*Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale*) e s.m., che negli articoli seguenti viene indicata con l'espressione “legge regionale sulle cooperative sociali”.

2. Gli enti cooperativi oggetto del presente regolamento sono quelli aventi sede legale nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Art. 2 (Iscrizione della cooperativa sociale nel Registro provinciale degli enti cooperativi)

1. Le cooperative sociali sono iscritte nel Registro provinciale degli enti cooperativi alla categoria “cooperative sociali” di cui all'articolo 4, comma 3, lettera n) del DPR n. 16 dicembre 2008, n. 11/L, recante “Approvazione del

¹ In B.U. 7 giugno 2018, n. 23.

regolamento attuativo della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, in materia di disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi” e s.m. e, contestualmente, in una delle sottocategorie di cui all’articolo 4, comma 4, del medesimo regolamento attuativo, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. In ragione dell’oggetto sociale e dell’attività prevalentemente svolta, sono, altresì iscritte alla categoria g), recante “cooperative di produzione e lavoro”, oppure alla categoria l), recante “altre cooperative”.

2. La cooperativa sociale che ha ad oggetto l’esercizio contemporaneo delle attività previste dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale sulle cooperative sociali, è iscritta nelle sottocategorie sia sub a) che sub b) dell’articolo 4, comma 4, del DPR n. 11/L del 2008 e s.m..

Art. 3 (Documentazione richiesta per l’iscrizione nella categoria “cooperative sociali”)

1. Entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cooperativa sociale presenta alla struttura amministrativa territorialmente competente di cui alla legge regionale n. 5 del 2008 e s.m. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante concernente i requisiti e la tipologia dei soci.

2. In particolare, per le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale sulle cooperative sociali, è prodotto un elenco dei soci suddiviso come segue:

- a) soci lavoratori;
- b) soci volontari;
- c) soci utenti;



- d) soci finanziatori/sovventori;
- e) soci persone giuridiche.

3. Per le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale sulle cooperative sociali, è indicato se i soci sono:

- a) soci lavoratori;
- b) soci volontari;
- c) soci finanziatori/sovventori;
- d) soci persone giuridiche.

Art. 4 (Obblighi e divieti per le cooperative sociali)

1. Ogni modifica statutaria diretta ad eliminare il carattere di "cooperativa sociale", nonché il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nella categoria "cooperative sociali", comportano la cancellazione della cooperativa dalla stessa categoria del Registro provinciale degli enti cooperativi.

2. La cancellazione è comunicata al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Ufficio provinciale preposto al Registro del terzo settore.

3. Le cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come indicate all'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale sulle cooperative sociali, devono rispettare il limite minimo previsto dallo stesso articolo 3, comma 4, della legge regionale medesima, al momento dell'inizio dell'attività.

4. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale sulle cooperative sociali, scenda al di sotto del limite

minimo previsto dallo stesso articolo 3, comma 4, della legge regionale medesima, la cooperativa provvede a reintegrarlo nel termine massimo di sei mesi. La mancata reintegrazione nel termine di sei mesi del numero delle lavoratrici e dei lavoratori svantaggiati, comporta in ogni caso la cancellazione della cooperativa dalla categoria “cooperative sociali”, sottocategoria sub b) di cui all’articolo 4, comma 4, del DPR n. 11/L del 2008 e s.m..

Art. 5 (Oggetto della “cooperativa sociale”)

1. L’oggetto sociale deve essere chiaramente individuato e definito nello statuto; l’attività svolta e la compagine sociale devono essere coerenti con l’oggetto stesso.

2. La cooperativa sociale può avere ad oggetto l’esercizio contemporaneo delle attività previste dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale sulle cooperative sociali, a condizione che:

- a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell’oggetto sociale siano tali da richiedere attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità di promozione umana, di integrazione sociale e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- b) il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) risulti chiaramente indicato nello statuto sociale;
- c) l’organizzazione amministrativa della cooperativa sociale consenta la netta separazione delle gestioni contabili relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa;



d) le attività previste dall'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale sulle cooperative sociali non siano finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. Perseguono altresì lo scopo richiamato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale sulle cooperative sociali, la gestione di servizi diretti alla sensibilizzazione e alla diffusione organizzata della cultura, al sostegno e all'aiuto a favore delle comunità estere, nonché la gestione delle botteghe del commercio equo e solidale.

4. Costituiscono attività della cooperativa sociale finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale sulle cooperative sociali – agricole, industriali, commerciali o di servizi – comunque diverse dalle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) della stessa legge regionale.

Art. 6 (Soggetti beneficiari dell'attività mirata all'inserimento lavorativo)

1. I soggetti socialmente svantaggiati di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale sulle cooperative sociali che possono fruire delle attività della cooperativa sociale finalizzate all'inserimento lavorativo, sono i seguenti:

- a) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;
 - b) gli ex degenti di istituti psichiatrici;
 - c) i soggetti in trattamento psichiatrico;
 - d) i tossicodipendenti;
 - e) gli alcolisti;
-
-

- f) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
 - g) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47- *bis*, 47-*ter* e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*) e s.m..
2. Si considerano, inoltre, persone svantaggiate, i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. L'individuazione aggiuntiva di nuove categorie di soggetti svantaggiati può essere fatta anche con decreto del Presidente della Provincia territorialmente competente.
4. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.

Art. 7 (Soggetti lavoratori della cooperativa sociale di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge regionale sulle cooperative sociali)

1. Si considerano lavoratori della cooperativa sociale che svolge le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge regionale sulle cooperative sociali, solo i soggetti che svolgono attività per la cooperativa in forza di un rapporto di lavoro subordinato. Almeno il trenta per cento dei suddetti lavoratori deve essere costituito da persone svantaggiate le quali, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono altresì essere soci della cooperativa.
-
-

Art. 8 (Reiscrizione nella categoria “cooperative sociali”)

1. In caso di esclusione dalla categoria n) “cooperative sociali” del Registro provinciale degli enti cooperativi a causa del mancato rispetto dei vincoli di inserimento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale sulle cooperative sociali, la reiscrizione nella medesima categoria potrà essere concessa trascorsi almeno sei mesi dalla cancellazione stessa.

Art. 9 (Abrogazione del DPGR 11 marzo 1992, n. 5/L e s.m.)

1. Il DPGR 11 marzo 1992, n. 5/L concernente "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24" e s.m. è abrogato.
